

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI, MAZZOLI, DAL FALCO, SANTALCO,**
RUSSO Luigi, BARTOLOMEI e GAUDIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 NOVEMBRE 1972

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 351,
riguardante i limiti di congrua

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di modificare i limiti di congrua alle categorie del clero italiano e di rivedere alcuni aspetti del testo unico sulle congrue, approvato con regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227, e della legge 18 marzo 1968, n. 351, a nostro avviso superati dalle trasformazioni sociali, economiche e civiche della nostra società.

Il principio di congrua così come è contemplato dal testo unico ha dimostrato di non reggere alle condizioni di vita di questi ultimi decenni.

Prova ne sia una serie di leggi e leggine che dal 1946 si sono susseguite fino al 1968 per fissare il « limite dei limiti » non più idonei ad essere tali. La congrua dei parroci di 3.500 lire nel 1925 ha raggiunto il limite di 554.196 lire annue dal 1968 e da queste, tolte le detrazioni del reddito dei beni parrocchiali, è spesso ridotta a poche decine di lire. Ciò sta a significare la necessità di un

esame approfondito del problema per una soluzione rispondente alle esigenze sociali ed umane del mondo contemporaneo.

È un problema che si presenta con tutta la sua gravità e delicatezza e che tocca aspetti della vita religiosa e morale da una parte e aspetti sociali ed umani dall'altra.

Uno stato moderno, che comprende nel suo dinamico sviluppo determinanti fattori di cultura e di vita, non può trascurare un patrimonio religioso, artistico, culturale che entra, e spesso è fattore vivo, nella vita del Paese. Intendiamo dire che una congrua data ad un parroco che sappia conservare quanto vi è di patrimonio storico, artistico e religioso nella propria chiesa, costituisce già un fatto di particolare importanza nell'ordine delle cose civili e morali.

Il presente disegno di legge tende a spostare i limiti della congrua fissati con la legge 13 marzo 1968, n. 351, per poi toglierli definitivamente a partire dal 1° gennaio 1972, per seguire il ritmo normale di scala

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mobile cui sono soggetti i lavoratori di ogni settore della vita del nostro Paese.

Si vuole disciplinare l'assegnazione della congrua; si chiede la titolarità del congruo e la si considera indipendente dal reddito della parrocchia, nel senso che è concessa per un « servizio » educativo e morale rispondente a determinati valori religiosi e spirituali.

Le difficoltà in cui versano i parroci e spesso i vescovi delle zone depresse, il fenomeno del costo della vita, la trasforma-

zione sociale, le nuove forme economiche, l'esodo dalle campagne e dai paesi verso le città e i grossi centri, ed altri fenomeni sociali, hanno certamente reso difficile il compito di chi molte volte si trova in contrasto tra i vasti orizzonti educativi e morali che gli si presentano davanti e i mezzi e gli strumenti per compiere il proprio dovere.

Per questi motivi si è ritenuto di sottoporre all'attenzione del Senato il presente disegno di legge per una serena e coraggiosa approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 351, è così modificato:

« A decorrere dal 1° gennaio 1972 i limiti di congrua per i titolari di benefici ecclesiastici e l'assegno per gli economi spirituali, stabiliti dalla legge 28 febbraio 1963, n. 306, sono fissati dalla allegata tabella A ».

Art. 2.

Le spese di culto sono fissate rispettivamente in lire 125.000 e in lire 70.000 per i benefici parrocchiali e per le Vicarie curate autonome.

Ai coadiutori, ai viceparroci e cappellani, aventi l'obbligo principale di coadiuvare il parroco, è assegnata una somma nella misura annua di lire 250.000.

A partire dal 1° gennaio 1972 il clero congruato usufruisce della perequazione automatica come viene applicata per tutte le categorie di lavoratori.

Ai parroci della città di Roma è concesso un secondo assegno sul bilancio del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma nella misura di lire 1.400.000 annue.

Art. 3.

All'onere di lire due miliardi e 500 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972 si provvede con riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.

TABELLA A

Arcivescovi in sede metropolitana	L. 4.000.000
Arcivescovi, Vescovi, Prelati, Abati	» 3.700.000
Canonici, prima e seconda dignità	» 900.000
Canonici di altre dignità	» 750.000
Canonici semplici	» 725.000
Beneficiati minori	» 475.000
Vicari curati autonomi	» 475.000
Parroci	» 900.000
Economi spirituali	» 300.000